



**COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO**

Articolo 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato l'individuazione di un'Agenzia per il lavoro alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Settimo San Pietro, mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro del personale appartenente alle categorie professionali D1, C1 e B1, con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni - Autonomie Locali.

Il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

La presente procedura di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente.

Dovranno essere osservati i principi e la disciplina previsti dalla seguenti fonti: D.lgs. 30/3/2001 n. 165 e dal D.lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) nonché dalla legge n. 30/03, dal D.lgs. n. 276/03 e dai CCNL vigenti al momento.

Inoltre si dovrà altresì osservare quanto stabilito nel disciplinare e nel presente capitolato.

Articolo 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto e non potrà in nessun caso essere tacitamente rinnovato.

Al fine di evitare discontinuità del servizio, è prevista l'opzione di proroga tecnica nelle more di perfezionamento delle nuove procedure di affidamento delle prestazioni, nella misura strettamente necessaria e comunque per una durata massima di mesi 3 dopo il termine naturale di scadenza, previa adozione di apposito atto e comunicazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 4 - Importo contrattuale

Ai soli fini della determinazione del valore della gara, senza che ciò possa in alcun modo costituire un vincolo per il Comune di Settimo San Pietro il valore dell'appalto è determinato sul costo del servizio (margine di agenzia) stimabile nella somma complessiva di € 26.000,00 (euro ventiseimila/00) IVA esclusa).

I prestatori di lavoro temporaneo saranno individuati con separati contratti di fornitura sulla base delle esigenze e della disponibilità finanziaria del Comune. La stipula del contratto d'appalto non costituisce comunque obbligo per il Comune di effettuare le forniture, se non in relazione alle effettive esigenze.

Articolo 5 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) il Comune, dopo l'aggiudicazione del servizio, provvederà alla richiesta scritta delle singole forniture di lavoro temporaneo per ciascun profilo professionale, tramite apposita nota firmata dal Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto di un termine massimo di preavviso di cinque giorni lavorativi con l'indicazione della sede e l'orario di lavoro, e la sua articolazione;

- b) i prestatori di lavoro temporaneo oggetto della fornitura di cui al presente capitolato saranno adibiti alle mansioni previste, secondo la declaratoria della categoria professionale cui appartengono;
- c) l'orario di lavoro sarà quello stabilito per ogni figura professionale nella lettera di commissione di cui al comma a), e non saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario;
- d) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente C.C.N.L. ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- e) il Comune si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) L'aggiudicataria si impegna a porre a disposizione del Comune in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato almeno tre anni di esperienze lavorative atipiche presso pubbliche amministrazioni del medesimo comparto;
- g) La contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle Aziende di somministrazione di lavoro temporaneo;
- h) La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella Scheda di richiesta di fornitura;
- i) Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze del comune. A tal fine, le richieste di proroga saranno inoltrate all'aggiudicataria con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso.

Articolo 6 - Disciplina del servizio

Per il servizio di somministrazione oggetto del presente capitolato, il Comune dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:

- 1) descrizione della professionalità e dei requisiti richiesti per la categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- 2) modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta;
- 3) sede e orario di lavoro;
- 4) Il corrispondente tasso INAIL;

Il Comune si riserva la facoltà di selezionare, mediante una prova e/o colloquio attitudinale i prestatori di lavoro avviati dall'aggiudicataria.

Articolo 7 – Categorie e profili professionali

Categoria oggetto del presente appalto, sono ascrivibili alle seguenti categorie:

- CAT D1** (Istruttore direttivo amministrativo/contabile/tecnico);
- CAT C1** (Istruttore amministrativo/contabile/tecnico);
- CAT B1** (Esecutore amministrativo/tecnico).

Articolo 8 – Svincolo dell'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno dalla data della sua apertura, qualora non sia stata notificata l'aggiudicazione.

Articolo 9 – Prezzi

Il Comune si obbliga a corrispondere all'aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria del servizio derivante dall'applicazione del moltiplicatore indicato nell'offerta economica al costo orario del lavoro oltre Iva sulla parte imponibile.

Il moltiplicatore si applica ai seguenti costi orari:

Categoria	Costo orario	Profilo
D 1	€ 20,36	Amministrativo/Contabile/Tecnico/
C 1	€ 18,52	Amministrativo/Contabile/Tecnico
B 1	€ 16,68	Amministrativo/Tecnico

I suddetti costi sono stati conteggiati considerando un tasso inail pari al 5x1000 e sono comprensivi di IVC e indennità di comparto e comprendono le seguenti voci:

1. retribuzione lorda da CCNL
2. la contribuzione di legge
3. rateo mensilità aggiuntive
4. rateo ferie, ex festività non godute
5. trattamento di fine rapporto (TFR)
6. l'assicurazione INAIL
7. il contributo per la Formazione pari al 4,2% e il versamento all'Ente Bilaterale pari allo 0.2%;

Si specifica che il Santo Patrono è festeggiato il primo lunedì di Settembre.

Si precisa che le tariffe orarie verranno ricalcolate in fase di esecuzione del contratto di fornitura dei singoli lavoratori, sulla base delle aliquote INAIL effettivamente applicate all'impresa appaltatrice in relazione al profilo professionale richiesto dall'Ente.

Il moltiplicatore offerto per la realizzazione del servizio s'intende fissato dal concorrente, in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, l'accertamento sanitario è a carico del Comune. Esso deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, ed indipendente da qualunque eventualità, fermo restando l'eventuale adeguamento, da rinnovo del CCNL.

Non è ammessa in alcun modo la clausola di revisione dei prezzi i quali restano fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

N.B. L'offerta deve essere redatta proponendo un moltiplicatore superiore ad 1 sul costo del lavoro, così come determinato sulla base di quanto indicato nel capitolato.

Non saranno accettate offerte che non salvaguardano almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi del Comune appaltante

Articolo 10 - Modalità dei pagamenti

Il Comune provvederà al pagamento delle fatture elettroniche, a mezzo mandato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato nonché del numero di ore effettivamente rese secondo i dati forniti dal settore a cui il lavoratore è adibito.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- numero del contratto e nominativo del lavoratore;
- numero delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa oraria, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse e relativo margine di agenzia;
- iva sul margine di agenzia;
- totale fattura.

L'aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla

corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta, al Comune, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Articolo 11 – Sostituzione dei lavoratori somministrati

L'aggiudicataria è tenuta alla sostituzione dei lavoratori assenti per malattia, infortunio, per fatto e colpa imputabile agli stessi o da terzi, ed inoltre a seguito di provvedimento disciplinare di sospensione o licenziamento adottato su iniziativa del Comune.

La sostituzione dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi successivi al verificarsi dell'evento,

Qualora il Comune non accettasse la sostituzione del lavoratore, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, limitatamente alla specifica unità lavorativa in questione, si intenderà risolto.

Il Comune corrisponderà all'aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'aggiudicataria ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Articolo 12 - Penali

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, il Somministratore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, si applicherà una penale, previa comunicazione scritta tramite PEC, nella misura di € € 26,00 (ventisei/00) per ogni giornata lavorativa di ritardo nelle ipotesi indicate nell'articolo 12 del presente Capitolato

Articolo 13 - Rapporto tra il lavoratore temporaneo e il Comune

Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e il Comune è di tipo gerarchico-funzionale. Il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'ente utilizzatore ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dall'ente utilizzatore.

Articolo 14 - Provvedimenti disciplinari

L'aggiudicataria è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente dal Comune di Settimo San Pietro all'aggiudicataria la quale provvederà a contestarle al lavoratore, a norma dell'art. 7 della L. 300/70.

Articolo 15 - Stipula del contratto

Dopo l'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, sono a carico dell'aggiudicatario nulla escluso e eccettuato.

Resta inteso che mentre l'aggiudicatario è vincolato sin dal momento dell'aggiudicazione agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell'offerta, il contratto sarà invece impegnativo per il Comune solo quando il provvedimento di aggiudicazione sarà esecutivo.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto e facoltà di recesso

Oltre le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio del Comune a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) qualora l'impresa non ottemperasse a quanto disposto nel precedente art. 11;
- b) nel caso di subappalto o nel caso di cessione del servizio da parte dell'aggiudicataria;
- c) nel caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicataria;

- d) nel caso di gravi violazioni dei singoli contratti stipulati, o del presente capitolato, o comunque della vigente normativa in materia;
- e) nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge o il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;
- f) nel caso in cui il Comune, a suo motivato ma insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l'aggiudicataria non sia più soddisfacente.

Il Comune avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. In tal caso l'aggiudicataria nulla avrà a pretendere come risarcimento, se non il pagamento dei corrispettivi spettanti fino alla data di recesso indicata nella comunicazione.

Resterà salva, in ogni caso, per il Comune, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale.

In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare alla Impresa di somministrazione che segue in graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Articolo 17 - Libertà sindacali

Ai lavoratori somministrati sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. 300/70.

Articolo 18 - Riservatezza

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Testo unico Privacy D.Lgs 196/2003.

Articolo 19 - Controversie, foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Cagliari.

Articolo 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si dovrà fare riferimento alle norme di cui al D.Lgs 10/09/2003 n ° 276 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo.

E' fatto salvo, altresì, il disposto dell'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001 n °165 come successivamente modificato, secondo cui la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione l'impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione.

Per accettazione

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono approvati gli articoli 16 (Risoluzione del contratto e facoltà di recesso) e 19 (Controversie, foro competente).

Per accettazione

Timbro e firma
